



Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

“Casa Consortile della Legalità”

C.F.: 82001410818 - P.IVA: 00257580811

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----

REGOLAMENTO SUL RECLAMO/MEDIAZIONE

(decreto legge n. 98/2011 e d.lgs. n. 156/2015)

Deliberazione consiliare n. 89 del 04/08/2016

SCHEMA DI REGOLAMENTO SUL RECLAMO/MEDIAZIONE

COMUNE di MAZARA DEL VALLO

| | |
|---|---|
| Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> | 3 |
| Articolo 2 - <i>Reclamo/Mediazione</i> | 3 |
| Articolo 3 - <i>Le controversie oggetto di reclamo/mediazione</i> | 3 |
| Articolo 4 - <i>Definizione del reclamo/mediazione</i> | 4 |

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° Gennaio 2016.

Articolo 2 – Reclamo/Mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000 il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. Il valore di cui al comma precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura amministrativa di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Sono sospesi la riscossione e il pagamento, fermo restando che in caso di esito negativo sono dovuti gli interessi legali.

4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'Ufficio di riferimento per l'esame dell'istruttoria del reclamo/mediazione è l'Ufficio Tributi facente parte del 2° Settore "Gestione delle Risorse".

Articolo 3 – Le controversie oggetto di reclamo/mediazione

1. La mediazione può riguardare le controversie relative a:

- a) avviso di accertamento;
- b) avviso di liquidazione;
- c) provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) ruolo di riscossione coattiva;
- e) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- f) ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Articolo 4 - *Definizione del reclamo/ mediazione*

1. L'Ufficio comunale competente, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Il procedimento di reclamo/mediazione dovrà concludersi, entro il termine di 90 giorni, con l'adozione, da parte del dirigente dell'Ufficio Tributi, ovvero, del titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, sulla base delle modalità stabilite dall'articolo 17-bis del d. lgs. n. 546/1992, di un provvedimento espresso e motivato, anche eventualmente invitando il contribuente al contraddittorio, di accoglimento totale o parziale ovvero di rigetto.
3. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.